

Schema dlgs recante disposizioni integrative e correttive dlgsativo 26 novembre 2010, n.216, del dlgs 14 marzo 2011, n.23, del dlgs6 maggio 2011, n.68 e del dlgs 23 giugno 2011, n. 118.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

SERVIZIO 01/F - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE

Prot. n.16506

Palermo, lì 29/11/2011

Al Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome  
Dott. Vasco Errani  
Via Parigi, 11  
00100 ROMA

Al Coordinatore della Commissione Affari finanziari  
Prof. Romano Colozzi  
Via del Gesù, 57  
00100 ROMA

Alla Presidenza della Regione  
Segreteria Generale – Area II  
Piazza Indipendenza n.21  
90100 PALERMO

Alla Presidenza della Regione  
Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari  
extraregionali  
Via Marghera n.36  
00100 ROMA

E, p.c.

All'On.le Presidente della Regione  
Ufficio di Gabinetto  
Palazzo d'Orleans  
Piazza Indipendenza, 21  
90100 PALERMO

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Com'è noto lo schema di decreto legislativo di cui all'oggetto introduce modificazioni ai decreti legislativi attuativi della legge 42/2009 sul federalismo fiscale in ordine a:

- la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali (d.lgs.216/2010) per quanto riguarda l'anticipazione della completa determinazione dei fabbisogni standard per comuni e province al 2012;
- il federalismo municipale (d.lgs.23/2011) con norme riguardanti:
  - anticipazione al 2013 del sistema a regime del federalismo fiscale di comuni e province;
  - il riordino del servizio gestione dei rifiuti;
- la sostituzione della compartecipazione comunale all'IVA con la compartecipazione all'IRPEF;
- l'imposta di soggiorno istituibile da tutti i comuni;
- l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario (d.lgs.68/2011) per quanto riguarda l'imposta provinciale di trascrizione e il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;
- armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi (d.lgs.118/2011).

In particolare, il decreto legislativo d.lgs.68/2011 pone in essere il completamento della regolamentazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) con l'inserimento nel vigente art. 17 del citato decreto dei seguenti commi:

-6 *bis*, finalizzato a rendere immediatamente efficace la soppressione della misura tariffa dell'IPT per gli atti di vendita soggetti ad IVA, equiparandola a quelli non ad IVA anche in assenza del previsto DM Economia e Finanze che ne determinerà misura di riferimento sulla quale azionare la flessibilità fiscale da parte delle province;

-6 *ter*, destinato ad estendere la portata della misura recata dal comma 6 *bis* anche nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Posto quanto sopra, dagli esiti della riunione del Coordinamento tecnico interregionale Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni del 16 novembre 2011, si apprende che la Provincia autonoma di Trento ha formulato una proposta emendativa in ordine al comma 6 *ter* dell'art.17 del D.lgs n.68/2011.

Siffatta proposta prevede la soppressione del citato comma 6 *ter*, in quanto come esposto nella relazione di accompagnamento alla stessa l'art.1, comma 2 della legge delega n.42/2009, prevede espressamente che alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente le disposizioni di cui gli articoli 15, 22 e 27 della stessa legge delega, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n.201/2010 pronunciata su ricorso proposto da questa Regione. Peraltro, lo stesso art.17, comma 5 del D.lgs n.68/2011 rinvia, per le Autonomie speciali, la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso art.17 alle procedure previste dall'art.27 della legge 42/2009.

Sulla proposta emendativa di cui innanzi, questa Amministrazione regionale formula piena condivisione, riflettendo la medesima anche la posizione della Regione Siciliana, che ha proposto due distinti ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale per questione di legittimità

Schema dlgs recante disposizioni integrative e correttive dlgsativo 26 novembre 2010, n.216, del dlgs 14 marzo 2011, n.23, del dlgs6 maggio 2011, n.68 e del dlgs 23 giugno 2011, n. 118.

costituzionale rispettivamente avverso l'articolo 37, secondo periodo del d.lgs.118/2011 e l'art.13 del D.lgsn.149/2011.

Infatti, dette disposizioni configurano una evidente limitazione dell'autonomia statutaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, alla luce dell'art.27 della legge delega n.42/2009 e dell'art.10 della legge costituzionale n.3/2001.

I Dirigenti delle UU.OO.BB.

*Dr.ssa Eliana Roccella*

*Dr. Cono Carlo Spurio*

Il Dirigente del Servizio

*Dr.ssa Benedetta Cannata*

Il Dirigente Generale

*Dott. Salvatore Taormina*

*L'Assessore*  
*Prof. Avv. Gaetano Armaco*